



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 76 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 700011519461 Sezione Polizia Stradale di Ragusa del 05.03.2015

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione n.° 700011519461 del 05.03.2015, redatto dalla Sezione Polizia Stradale di Ragusa, in riferimento alla contestazione di violazione effettuata dagli AC MOLTISANTI G. (227942) e FLORENO M. (299930) entrambi appartenenti alla Sezione di Polstrada di Ragusa, in data 05.03.2015, ore 08,40 circa, a Vittoria in via S. Incardona (Mercato ortofrutticolo), riferita al trasporto di panini, effettuata con il veicolo Autocarro, tipo ATVC, targato DY960VG, di proprietà di TUMMINO Giorgio, nato il 12.05.1955 a Vittoria ed ivi residente in Via A. Manzoni n.° 59 ed eseguito, per conto dello stesso, dal Sig. SALLEMI Daniele, conducente del mezzo sopra generalizzato, nato il 21.03.1991 a Vittoria ed ivi residente in via IV Novembre n.° 101, Patente cat. A-B n.° RG5174789N rilasciata il 07.06.2012.

Atteso che il predetto Sig. SALLEMI Daniele, quale conducente del mezzo e il Sig. TUMMINO Giorgio, quale proprietario del mezzo (Autocarro) utilizzato per il trasporto di panini, obbligati in solido, hanno commesso violazione dell'art. 26 della L. 580/67 e sanzionata dall'art. 44 della stessa medesima per *“aver effettuato un trasporto di panini atti agli esercizi di vendita (o comunità) utilizzando recipienti non muniti di copertura a chiusura, nella fattispecie i panini si presentavano contenuti in ceste di plastica aperte ed il pane non era confezionato”*.

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 26 della L. 580/67 che così recita: *“Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento. E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti”* è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino a Lire 200,000, che all'attuale cambio sono corrispondenti ad €. 103,00, somma che veniva indicata nel verbale, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato su strada all'atto della contestazione ai Sigg. TUMMINO Giorgio e SALLEMI Daniele, ciascuno nella propria qualità ed obbligati in solido, che lo hanno firmato in calce, così come espressamente dichiarato dal Dirigente della Polizia Stradale di Ragusa, V.Q. Agg. Dr. Gaetano Di Mauro, nella nota prot. n.° 70/11519461 del 06.06.2015 acquisita al Prot. Gen. dell'ASP con n.° E-0019075 del 05.08.2015, specificando ad entrambi la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 103.00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;


Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è, pertanto, da ascrivere ai Sigg. TUMMINO Giorgio, quale proprietario del mezzo e SALLEMI Daniele, quale conducente dello stesso, entrambi obbligati in solido, che non hanno inteso effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né hanno inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Rilevata, pertanto, la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione prevista fino al 20% nella misura del 5%, pari ad €. 5,15, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA la legge n.° 580/67.



VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).
VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).
VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **TUMMINO Giorgio**, quale proprietario del mezzo e al Sig. **SALLEMI Daniele**, quale conducente, in premessa generalizzati, il pagamento in solido della somma totale di €. 108,15 (euro centootto/15) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 5%**);

INGIUNGE

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 108,15
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
Bolli €. 16,00

Per complessivi € 174,15 (centosettantaquattro/15 euro)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda al pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica della presente, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **TUMMINO Giorgio**, in qualità di proprietario del mezzo (autocarro targato DY960VG), **nato a Vittoria il 12.05.1955 ed ivi residente in via A. Manzoni n.° 59;**
- al Sig. **SALLEMI Daniele**, in qualità di conducente del mezzo, **nato Vittoria il 21.03.1991 ed ivi residente in via IV Novembre n.° 101;**
- **si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.**
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Sezione Polizia Stradale di Ragusa-via Ing. Migliorisi n.° 63-97100 Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 22 SET. 2015

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Arico

